

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZIO ACQUA NON POTABILE

### Art. 1 – OGGETTO

Multiservizi fornisce l'acqua non potabile nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste nel presente documento e nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dal "Regolamento del Servizio acqua non potabile"

Il servizio viene attivato in seguito alla sottoscrizione della richiesta di fornitura, nella quale vengono dichiarate dal Cliente le condizioni di utilizzo del servizio, mentre per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti, viene fatto esplicito richiamo alle qui presenti "**condizioni generali di fornitura**".

La richiesta della fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti; Multiservizi si riserva la facoltà di diniego o di sospensione della fornitura, previo **avviso scritto** da inviarsi, nel secondo caso, almeno **quindici giorni prima**, qualora le installazioni non corrispondessero a tali norme. Il Cliente si impegna a consentire a Multiservizi di allacciare altri eventuali Clienti sulle derivazioni di presa al servizio della Sua utenza e posate in suolo pubblico o privato, purchè non vengano compromesse la regolarità e la **qualità** della Sua fornitura e fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Cliente riconosce la facoltà al personale di Multiservizi e/o al personale di altri operatori, enti, persone fisiche o giuridiche da essa formalmente delegate, comunque muniti di idoneo segno di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata, per effettuare le normali operazioni di servizio, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà di Multiservizi, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

Multiservizi si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e dei contatori destinati alla distribuzione dell'acqua non potabile all'interno della proprietà privata. I tecnici di Multiservizi addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile al fine di accertare l'effettiva disconnessione fra l'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile e quello dell'acqua potabile.

L'accesso degli incaricati all'insediamento è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme del segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e dell'organizzazione del lavoro del Cliente.

### Art. 2 - QUALITA' ED USO DEI SERVIZI FORNITI

#### 2.1 - Qualità del Servizio acqua non potabile

Il Cliente è consapevole che l'acqua fornita non è potabile e si impegna, pertanto, ad una rigorosa separazione tra l'impianto privato di distribuzione dell'acqua non potabile a quello destinato alla distribuzione dell'acqua potabile.

Multiservizi è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio dell'acqua non potabile somministrata.

#### 2.2 - Usi consentiti

L'acqua e i servizi ad essa connessi saranno usati direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura e a non cederli a terzi a nessun titolo. Pertanto ogni modifica negli utilizzi da parte del Cliente deve essere da questo preventivamente comunicata a Multiservizi che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipulare un nuovo contratto, qualora quello esistente si riveli inadeguato a disciplinare il rapporto modificato.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, Multiservizi potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata, dichiarata con autocertificazione o accertata da Multiservizi salvo per le parti la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di quindici giorni.

Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo l'acqua somministrata, Multiservizi, salvo l'esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, **previa contestazione scritta** da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all'integrale rifusione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del rapporto.

### Art. 3 - MODALITA' DI FORNITURA

#### 3.1 - Ricezione dell'acqua non potabile.

Il punto di consegna della fornitura è il contatore d'utenza, il cui tipo e calibro verranno definiti da Multiservizi in relazione alla natura dell'utenza ed alla portata massima prevista che il Cliente è tenuto a dichiarare alla sottoscrizione della richiesta di fornitura.

La collocazione del contatore verrà definita da Multiservizi su indicazione del Cliente. Il contatore dovrà comunque essere posizionato quanto più possibile vicino alla condotta pubblica di alimentazione e preferibilmente al limite della proprietà privata, in apposita nicchia protetta dal gelo.

Il contatore rimane di proprietà di Multiservizi che ne assume l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità.

Il Cliente quale custode del contatore, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture. Allo stesso è consentita la prova liberatoria, quando le alterazioni, manomissioni e rotture siano dipese da fatto illecito di terzi a cui l'Cliente è estraneo, ovvero da fattori ambientali di eccezionale portata.

La pressione statica di fornitura, misurata al contatore in regime statico, avrà un valore compreso tra 0,5 e 9 bar. Multiservizi si riserva di procedere al cambio di pressione di fornitura, nell'ambito della fascia suddetta, per mantenere e/o migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso ai Clienti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti privati al nuovo regime di pressione a loro completa cura e spese. Nel caso in cui, per motivi tecnici, Multiservizi non sia in grado di fornire acqua non potabile alla pressione richiesta, il Cliente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione. Multiservizi declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti del Cliente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito da Multiservizi nella Richiesta di Fornitura.

### **3.2 - Sospensione della fornitura per motivi tecnici**

Multiservizi potrà sospendere o limitare la fornitura dell'acqua non potabile solo per causa di forza maggiore (fra queste compresi scioperi ed eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire sulla rete di distribuzione: tali sospensioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile in modo tale da creare il minor aggravio possibile al Cliente.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della somministrazione verranno preannunciati da Multiservizi ai Clienti secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Acqua non Potabile.

Le sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere e natura.

### **3.3 - Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza**

E' prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto privato del Cliente sia dichiarato non conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e comunque tale da costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete o per la **incolumità** del Cliente e/o di terzi.

### **3.4 - Sospensione della fornitura per ritardato adempimento o inadempimento del Cliente**

A Multiservizi è riconosciuta, ai sensi dell'art.1565 c.c., la facoltà di sospendere la erogazione della fornitura qualora il Cliente ritardi il pagamento oltre il tempo previsto per il distacco; ovvero ometta di pagare per due volte consecutive le bollette. Almeno quindici giorni prima dell'avvio della procedura per la sospensione del servizio, Multiservizi invierà il relativo **avviso**.

E' facoltà di Multiservizi sospendere, previo avviso di quindici giorni, anche l'utenza che sia regolare come pagamenti quando l'inadempimento si sia verificato anche su altre utenze intestate o riconducibili al medesimo soggetto giuridico.

## **Art. 4 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI**

### **4.1 - Unità di misura**

La misura del servizio avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura (contatore) utilizzando come unità di misura il metro cubo (m<sup>3</sup>).

### **4.2 - Determinazione dei consumi**

I consumi vengono determinati sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata da personale Multiservizi o da questo incaricato, oppure comunicata dal Cliente.

Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare a Multiservizi la **lettura del proprio contatore** nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare il Cliente è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili a Multiservizi, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura entro trenta giorni dalla richiesta, Multiservizi è autorizzata a determinare il consumo sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, da utenze analoghe.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, Multiservizi sostituirà lo strumento **prima possibile**. Il consumo del periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura conguagliata sarà determinato con riferimento ai consumi effettuati nell'identico periodo dell'anno, o in mancanza del periodo di analoga durata immediatamente successivo alla installazione del contatore

Nel caso di variazioni del prezzo del servizio dovute a modifiche delle tariffe o dell'incidenza fiscale, Multiservizi determina i consumi relativi alle tariffe di competenza in base al criterio del calcolo proporzionale dei consumi (pro - die). E' tuttavia facoltà del Cliente comunicare la lettura effettiva del contatore, affinché Multiservizi ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.

### **4.3 - Verifica del contatore**

Quando un Cliente ritenga irregolare il funzionamento del proprio contatore, può richiedere a Multiservizi la verifica dello stesso.

La verifica sarà effettuata da parte di Multiservizi su di un banco di prova posto presso i propri locali, o mediante altra idonea apparecchiatura. Il Cliente sarà opportunamente avvisato della prova del contatore al fine di permettere la sua presenza o quella di una persona delegata. La prova sarà reputata valida anche se il Cliente, o la persona delegata, non sarà presente.

Qualora la verifica abbia esito positivo, ovvero si riscontri che il contatore supera il limite di tolleranza di errore del 5% misurato alla Q max, Multiservizi si accollerà le spese della procedura di verifica e provvederà a rettificare gli addebiti, tenendo conto dell'errore di misura accertato sul contatore stesso, ed accreditando in bolletta i conseguenti rimborsi.

Qualora invece l'esito della prova sia negativo, le spese della procedura di verifica saranno a carico dell'Cliente e verranno addebitate in bolletta con espressa indicazione della relativa causale.

Il contatore da sottoporre alla prova al banco viene sostituito, presso l'Cliente, con uno nuovo.

Qualora Multiservizi rilevasse un anomalo consumo dell'Cliente, potrà procedere a proprie spese alla verifica del contatore con le modalità sopra riportate.

Nel caso in cui la verifica rilevasse una errata misurazione, Multiservizi può ricalcolare i consumi ritenuti inesatti sulla base dei precedenti dati storici o, in mancanza, di utenze analoghe.

## **Art.5 - CONDIZIONI TARIFFARIE**

### **5.1 - Prezzo di vendita**

Il prezzo finale del servizio acqua non potabile è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua non potabile.

### **5.2 - Corrispettivi per il servizio di fornitura dell'acqua potabile**

La tariffa di vendita dell'acqua non potabile è identica per ogni tipologia di utenza e risulta articolata per scaglioni di consumo in misura proporzionalmente decrescente all'aumentare del consumo dell'acqua espresso in metri cubi (m<sup>3</sup>)

Eventuali variazioni delle tariffe applicate saranno comunicate in bolletta.

E' inoltre previsto che al Cliente venga fatturato un minimo impegnato espresso in metri cubi/anno dovuto anche se non consumato per la disponibilità del servizio.

Per uso antincendio, anziché il minimo impegnato verrà addebitato un corrispettivo annuo per nolo contatore.

### **5.3 - Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione**

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi relativi al servizio di fognatura e depurazione.

La quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dal Cliente anche nel caso in cui la fognatura ricevente gli scarichi dell'utenza sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

L'importo di cui in fattura viene determinato applicando le tariffe della fognatura e della depurazione, deliberate da Multiservizi nel quadro della normativa vigente in relazione al volume di acqua fornita.

### **5.4 - Altri corrispettivi**

Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura altri importi accessori quali i corrispettivi di servizi forniti da Multiservizi, come previsti in contratto, rimborsi di spese da questo sostenute a favore del Cliente o arrotondamenti degli importi fatturati.

## **Art. 6 - FATTURAZIONE**

I consumi effettuati dai Clienti vengono fatturati nel corso dell'anno con l'emissione di relative fatture che possono essere in acconto o a conguaglio. Le fatturazioni a conguaglio vengono emesse successivamente alla rilevazione della lettura effettuata da personale incaricato da Multiservizi o sulla base dell'autolettura del Cliente: le letture sono effettuate una volta l'anno, salvo una maggior frequenza stabilita da Multiservizi.

Il Cliente potrà comunque comunicare la lettura del contatore nei periodi che Multiservizi indicherà in fattura, per avere tutte le fatturazioni a conguaglio.

## **Art. 7 - PAGAMENTI**

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture e quindi, di norma, **entro 30 giorni** dalla data di emissione delle stesse. In difetto, Multiservizi ha il diritto di applicare una penale nella seguente misura:

- 2% sull'intero importo qualora il pagamento venisse effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata in fattura

- 6% sull'intero importo qualora il pagamento venisse effettuato oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura.

Le suddette percentuali sono fisse e non rapportabili ai giorni di ritardo con il quale il pagamento viene effettuato.

Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura, verrà applicato anche un interesse pari al T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali, calcolato su base annua.

I termini di pagamento vengono sospesi qualora vi sia una contestazione circostanziata e scritta del Cliente o comunque verbalizzata dal personale di Multiservizi incaricato, sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti.

## **Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di somministrazione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio.

Il contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente da comunicare a Multiservizi per iscritto, ovvero anche verbalmente presso gli sportelli di Multiservizi raccolta da personale autorizzato e con sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del Cliente, ovvero telefonicamente con successiva formalizzazione.

In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il contratto cessa quando, pur senza formale disdetta da parte del Cliente precedente, altri facciano la richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura.

## **Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si prevede la risoluzione del contratto e la conseguente interruzione della fornitura da parte di Multiservizi nei seguenti casi:

a) qualora Multiservizi intenda alimentare la rete idrica non potabile mediante il riutilizzo di acque reflue, il contratto pendente relativo agli usi irriguo, civile e civile comunale si risolverà automaticamente con preavviso al Cliente di almeno un anno solare;

b) quando il contatore sia stato dolosamente alterato, o manomesso dal Cliente, ovvero sotto il suo esclusivo dominio come quando il contatore si trovi in locali di uso esclusivo del Cliente;

c) quando sia stato omesso il pagamento della fattura oltre il tempo previsto per il distacco;

d) quando il Cliente si opponga, senza giusto motivo, alle ispezioni da parte del personale interno o esterno debitamente incaricato da Multiservizi, pur quando questo abbia idoneamente avvertito di detta ispezione; salvo casi di particolare urgenza,

Multiservizi invierà comunque avviso scritto di distacco ove possibile almeno quindici giorni prima con spese a carico del Cliente.

e) a Multiservizi è riconosciuta la facoltà di procedere all'interruzione del servizio anche quando gli inadempimenti del Cliente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite da Multiservizi e riconducibili allo stesso soggetto giuridico; in tal caso la procedura di interruzione seguita sarà identica;

f) quando il Cliente abbia prelevato fraudolentemente acqua, o abbia diversamente abusato dei servizi forniti da Multiservizi;

g) nel caso in cui il Cliente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Qualora invece il Cliente sia sottoposto a procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata è riconosciuta a Multiservizi la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte degli organi della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione. In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere i contratti di somministrazione, Multiservizi sarà tenuta a erogare i servizi di cui a contratto solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato da Multiservizi a mezzo raccomandata a.r..

La riattivazione della fornitura successiva alla interruzione avverrà con i tempi e i costi previsti per i subentri dei costi dell'utenza, dopo la stipula del nuovo contratto e il pagamento delle fatture eventualmente insolute, nonché delle spese di interruzione del servizio.

#### **Art. 10 - CAMBIAMENTO DI UTENZA**

Il Cliente che venda, ceda in locazione o comodato, o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, ovvero cessi semplicemente di utilizzare direttamente i locali, dove sono installati gli impianti di fornitura, ha l'obbligo di darne formale ed immediata comunicazione a Multiservizi, mediante raccomandata a.r., ovvero presso gli sportelli di Multiservizi che darà riscontro con ricevuta senza ulteriori formalità o termine.

In caso contrario, il Cliente rimarrà esclusivo responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei canoni e tasse relative, nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori e comunque a quanto installato e di proprietà di Multiservizi.

In nessun caso la disdetta e la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute di Multiservizi: pertanto il Cliente che abbia ancora un debito verso Multiservizi, non potrà ottenere, neppure per interposta persona, o a nome di familiare convivente, la riattivazione della fornitura, ovvero altra fornitura da parte di Multiservizi, nè, qualora l'abbia ugualmente ed erroneamente ottenuta, continuare a fruirne.

#### **Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' concessa fin da ora dal Cliente l'adesione e l'autorizzazione a Multiservizi di cedere parzialmente e/o totalmente il contratto di somministrazione o quello relativo agli altri servizi forniti, salvo che non ne risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. A tal proposito Multiservizi si impegna a garantire l'affidabilità dell'azienda o dell'ente subentrante.

#### **Art. 12 - CESSIONE DEI CREDITI**

Multiservizi dichiara che i crediti eventualmente vantati nei confronti del Cliente, indipendentemente dalla loro entità, potranno essere in tutto o in parte ceduti a terzi *pro-solvendo* o *pro-soluto*.

#### **Art. 13 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per le controversie inerenti il presente rapporto di somministrazione è determinato secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 14 - APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.**

- 1) Art. 3.2 2°c.p.v.: Sospensione fornitura per motivi vi tecnici.
- 2) Art. 3.4 c.p.v.: Sospensione fornitura su utenze collegate.
- 3) Art. 4.2 c.p.v. : Determinazione dei consumi.
- 4) Art. 9 lett. a) - d) – f) : Risoluzione del contratto.
- 5) Art. 10 c.p.v.: Permanenza degli obblighi contrattuali.

**Multiservizi**

**Il Cliente**

.....

.....